DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1988

recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità

(134° deroga)

(88/542/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 71, terzo comma,

visto la raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità [1], in particolare l'articolo 3, modificata da ultimo dalla raccomandazione 88/27/CECA [2],

considerando che la Germania, il Benelux e la Spagna hanno reso noto che esistono per la loro industria di trasformazione difficoltà eccezionali e provvisorie a rifornire la loro industria elettromeccanica sul mercato comunitario di lamiere speciali destinate alla fabbricazione di trasformatori ed apparecchi simili ; che queste difficoltà, che sembrava dovessero essere superate entro la metà del 1988, persistono e dovrebbero essere superate alla fine del 1988 ;

considerando che, con decisione 88/269/CECA [3], la Commissione ha autorizzato la Germania, il Benelux e la Spagna ad importare dai paesi terzi in sospensione tariffaria determinati quantitativi di lamiere speciali durante il periodo dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988 e che è opportuno prorogare la validità di detta decisione fino al 31 dicembre 1988 ;

considerando che tale importazione a carattere eccezionale si giustifica per i motivi di politica commerciale enunciati all'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64 ; che la Commissione può quindi autorizzare una deroga alla raccomandazione suddetta ;

considerando che i governi degli Stati membri sono stati consultati in merito alla richiesta di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 88/269/CECA, del 14 aprile 1988, è sostituito dall'articolo seguente :

« *Articolo 3*

La presente decisione è applicabile durante il periodo dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988 ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

---

(1) GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.
(2) GU n. L 15 del 20. 1. 1988, pag. 13.
(3) GU n. L 107 del 28. 4. 1988, pag. 54.